



Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy
di concerto con
il Ministro dell'Istruzione e del Merito
e con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante “*Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy*” e, in particolare, l’articolo 19 che istituisce e disciplina la fondazione denominata «Imprese e competenze per il made in Italy» con il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l’eccellenza del made in Italy, comprese quelle titolari di marchi storici, e i licei del made in Italy, al fine di diffondere la cultura d’impresa del made in Italy tra gli studenti e favorire iniziative mirate a un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro;
- VISTO** in particolare il comma 4 del citato articolo 19, il quale stabilisce che il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’istruzione e del merito sono membri fondatori della fondazione e ne definiscono, d’intesa, gli obiettivi strategici mediante l’adozione di un atto di indirizzo;
- CONSIDERATO** che, ai sensi del comma 5 del citato articolo 19, l’atto costitutivo e lo statuto della fondazione sono approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel quale sono definite anche le funzioni di vigilanza sulla stessa, sono nominati gli organi sociali, sono determinati i compensi e sono altresì disciplinati i criteri e le modalità per l’adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la loro partecipazione alle attività della stessa;
- RITENUTO** di dover procedere alla costituzione della Fondazione “Imprese e competenze per il made in Italy” e all’approvazione del relativo Statuto,





DECRETA

Articolo 1

Atto Costitutivo e Statuto

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione «Imprese e competenze per il Made in Italy», allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE





Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy
di concerto con
il Ministro dell'Istruzione e del Merito
e con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

STATUTO

FONDAZIONE IMPRESE E COMPETENZE PER IL MADE IN ITALY

Articolo 1

Costituzione - Denominazione

1. È costituita, ai sensi dell'articolo 19 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, la fondazione "Imprese e competenze per il made in Italy" (di seguito denominata "Fondazione"). La durata della Fondazione è illimitata e la sua estinzione è disciplinata dal successivo articolo 21 del presente Statuto.
2. La Fondazione ha sede legale in Roma. La Fondazione può istituire sedi secondarie per agevolare lo svolgimento sul territorio delle funzioni attribuite dal presente Statuto.

Articolo 2

Natura giuridica e scopo

1. La Fondazione è un soggetto giuridico di diritto privato ed è soggetta alla disciplina di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice civile.
2. La Fondazione ha lo scopo di:
 - I. promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del made in Italy, comprese quelle titolari di marchi storici, e i licei del made in Italy;
 - II. diffondere la cultura di impresa tra gli studenti, favorendo l'acquisizione delle competenze, abilità e conoscenze relative ai settori produttivi del made in Italy, al fine di un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro;
 - III. sostenere l'eccellenza del made in Italy attraverso il conferimento annuale del premio "Maestro del Made in Italy" a imprenditori che si sono particolarmente





distinti per la loro capacità di trasmettere il sapere e le competenze alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del made in Italy, anche attraverso iniziative formative e di sensibilizzazione degli stessi;

- IV. creare sinergie e coordinare competenze e risorse con l'obiettivo di costituire un sistema, a partire dai principali distretti industriali, in cui i licei del made in Italy possano sviluppare i progetti formativi in coerenza con le direttrici di sviluppo economico sostenibile del Paese;
- V. curare e gestire, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 206 del 2023, l'esposizione nazionale permanente del Made in Italy con il compito di provvedere ad individuare la sede nell'ambito delle proprie attività e delle proprie risorse.

3. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, la Fondazione può compiere ogni atto necessario e/o utile per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali. In particolare, in via esemplificativa, la Fondazione può:

- a) compiere operazioni bancarie nonché richiedere sovvenzioni, contributi;
- b) stipulare contratti e convenzioni con privati, enti pubblici ed istituti universitari, sia in Italia che all'estero, per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) compiere operazioni finanziarie di indebitamento e operazioni mobiliari e immobiliari nel rispetto delle regole volte ad una prudente gestione delle risorse attribuite e fermo restando l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio finanziario di medio periodo;
- d) svolgere tutte le attività necessarie al fine di raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;
- e) ricevere donazioni anche di beni immobili;
- f) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- g) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, di società, start-up, anche benefit, cooperative e reti, nonché partecipare a società del medesimo tipo aventi scopo sinergico al proprio;
- h) sviluppare e promuovere studi, ricerche e analisi che siano direttamente riconducibili alle attività e finalità della Fondazione.

4. Sono sottoposti alla preventiva autorizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy gli atti adottati in relazione alle operazioni di cui al comma 3 del presente articolo lettere c), f) e g), con esclusione di quelle di locazione o ristrutturazione strettamente funzionali all'operatività della sede principale e delle sedi secondarie. È





altresì sottoposta ad autorizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy l'attribuzione in via negoziale a terzi della titolarità dei risultati della ricerca e della progettazione.

Articolo 3

Membri Fondatori e vigilanza

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono Membri Fondatori della Fondazione il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'istruzione e del merito, che ne definiscono d'intesa gli obiettivi strategici mediante l'adozione di un atto di indirizzo da adottarsi, su iniziativa del Ministero delle imprese e del made in Italy, entro 6 mesi dalla pubblicazione dello Statuto e soggetto a revisione almeno biennale, fatte salve le diverse esigenze prospettate dalla Fondazione o dai Ministeri Fondatori.
2. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, con particolare riferimento all'esame del budget e del bilancio d'esercizio e alla relazione annuale concernente i risultati dell'attività svolta, già approvati dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3.
3. Le attività connesse alla diffusione della cultura di impresa tra gli studenti, al fine di un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro, sono sottoposte anche alla vigilanza del Ministero dell'istruzione e del merito.
4. La Fondazione trasmette annualmente copia del budget e del bilancio d'esercizio e della relazione annuale concernente i risultati dell'attività svolta a ciascuno dei Membri Fondatori, i quali possono, altresì, richiedere in ogni momento relazioni ulteriori. La Fondazione è inoltre assoggettata al controllo della Corte dei conti nelle forme previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
5. La vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è attribuita ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, nominato con le modalità di cui al successivo articolo 10, comma 2, lettera b). La Fondazione informa il Ministero vigilante circa l'adozione o la modifica dei modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 6, comma 1, lett. b) del suddetto decreto legislativo, trasmettendo la relativa documentazione.

Articolo 4

Membri Partecipanti





1. Sono Membri Partecipanti gli enti pubblici e i soggetti privati che si impegnano a contribuire al perseguimento degli scopi della Fondazione per un periodo di almeno tre anni, mettendo a disposizione le competenze professionali e scientifiche e le proprie reti di formazione, acquisite e consolidate negli ambiti stabiliti dall'art. 2 dello Statuto, ovvero mediante apporti di risorse in natura o in denaro. In caso di apporto in natura, il Membro Partecipante presenta una relazione giurata di stima predisposta da un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. I soggetti che intendono aderire formulano apposita istanza indirizzata al Presidente, che ne informa il Consiglio di amministrazione. La domanda è approvata dal Consiglio di amministrazione e successivamente si provvede alla stipula di un protocollo di intesa che riepiloga i termini della partecipazione.
3. La partecipazione alla Fondazione comporta l'obbligo dell'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni, delle procedure e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali e dell'adempimento degli obblighi di contribuzione di cui al comma 1 e degli altri obblighi previsti dal protocollo di cui al comma 2. In caso di inadempimento totale o parziale degli obblighi di contribuzione o degli altri obblighi previsti dal protocollo, di inosservanza dello statuto, dei regolamenti interni, delle procedure e delle deliberazioni della Fondazione o nell'ipotesi di condotta incompatibile con l'impegno di leale collaborazione per il perseguimento degli scopi della Fondazione o con le finalità istituzionali della stessa, il Presidente invia diffida ad adempiere o a cessare la condotta incompatibile entro il termine di due mesi. Nelle more è sospesa la partecipazione del soggetto all'attività della Fondazione fino al completo adempimento degli obblighi assunti. Qualora l'interessato non provveda ad adempiere ai propri impegni entro il termine della diffida, il Consiglio di amministrazione dichiara la cessazione della sua partecipazione alla Fondazione.
4. La partecipazione alla Fondazione non dà diritto ad usufruire di alcuno dei risultati provenienti dalla promozione e diffusione delle attività svolte dalla Fondazione.
5. I Membri Partecipanti possono formulare proposte per la designazione dei membri del Comitato tecnico, di cui al successivo articolo 12, da indirizzare al Consiglio di amministrazione.
6. I Partecipanti possono recedere dalla Fondazione per giustificati motivi comunicando tale decisione per iscritto, con un preavviso di almeno tre mesi, fermo restando il rispetto delle obbligazioni assunte nei confronti della Fondazione fino al termine dell'esercizio in cui il recesso viene esercitato.





7. Il Partecipante cessato o receduto non ha diritto al rimborso della quota versata, né al pagamento o alla restituzione di qualunque altro apporto in denaro, beni o prestazioni effettuati nel corso del rapporto.

Articolo 5

Sostenitori

1. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori gli enti pubblici e i soggetti privati che condividono le finalità della Fondazione e partecipano all'attività della stessa mediante prestazioni in natura, costituite da servizi o attività professionali di particolare rilievo. I Sostenitori potranno destinare il proprio apporto a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. Con apposito regolamento del Consiglio di amministrazione sono stabilite le modalità per l'assunzione dello status di Sostenitore e le relative cause di esclusione.

2. Il sostegno alla Fondazione non dà diritto ad usufruire di alcuno dei risultati provenienti dalla promozione e diffusione delle attività svolte dalla Fondazione.

Articolo 6

Patrimonio della Fondazione

1. Il patrimonio della Fondazione è articolato in un Fondo di dotazione, di importo pari ad 1 milione di Euro per il 2024, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un Fondo di gestione, destinato alle spese di funzionamento della Fondazione, con autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Il Fondo di dotazione della Fondazione è composto da:

- a) dotazione conferita dallo Stato ai sensi dell'articolo 19 comma 1 della legge 27 dicembre 2023 n. 206;
- b) apporti dei Membri Fondatori;
- c) contributi dei Membri Partecipanti ai sensi del precedente articolo 4;
- d) beni mobili ed immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- e) contributi dell'Unione europea, dello Stato, e di enti pubblici e privati e di persone fisiche;
- f) elargizioni erogate da enti pubblici e privati o da persone fisiche, anche sotto forma di beni strumentali.





3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, alla Fondazione possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, ferme restando le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla Fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministero della cultura, fermo restando il regime giuridico dei beni demaniali, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.

4. Le risorse disponibili nel Fondo di gestione, costituito dalle risorse di cui all'articolo 19 comma 1 della legge 27 dicembre 2023 n. 206, sono destinate alla copertura delle spese di funzionamento, individuate nelle spese di logistica e di amministrazione.

Articolo 7

Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato tecnico;
- d) il Collegio dei revisori.

2. Nessun componente di un organo della Fondazione può far parte di un altro organo della medesima salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto. Nel caso di accettazione di una seconda carica, il soggetto decade automaticamente dalla prima.

3. Sono valide le riunioni a distanza degli organi attraverso strumenti che assicurino i collegamenti video e audio conferenza purché siano identificati i componenti, venga dato atto a verbale della loro identificazione e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 8

Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è nominato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della designazione formulata d'intesa tra i Membri Fondatori.





2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, cura le relazioni istituzionali e pubbliche della Fondazione e promuove l'attività formativa e di divulgazione sull'impatto economico e sociale dello sviluppo dell'attività svolta dalla Fondazione in coerenza con lo scopo della stessa.
3. Il Presidente dura in carica tre esercizi e può essere confermato una sola volta. Il mandato del Presidente scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.
4. La carica di Presidente della Fondazione è incompatibile con le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
5. La carica di Presidente della Fondazione è altresì incompatibile con lo svolgimento di incarichi esecutivi negli organi di amministrazione di imprese operanti negli ambiti indicati all'art. 2 del presente Statuto.
6. Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di amministrazione.
7. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente sono assunte dal componente del Consiglio di amministrazione più anziano, che provvede all'esercizio delle relative funzioni per il tempo strettamente necessario.

Articolo 9

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente ai sensi del precedente articolo 8, comma 6, da tre membri, designati rispettivamente dal Ministero delle imprese e del made in Italy, dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero dell'economia e delle finanze e nominati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti secondo criteri di onorabilità, professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di una delle attività di cui alle lettere seguenti:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario, postuniversitario o di ricerca in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali agli ambiti indicati all'art. 2 del presente Statuto;
 - c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quelli indicati all'art. 2 del presente





Statuto, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

3. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei votanti con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, il Direttore Generale della Fondazione su invito del Presidente.

5. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi, scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere confermato una sola volta. I Consiglieri che sostituiscono quelli cessati dalla carica per qualsiasi motivo sono designati con le stesse modalità con cui era stato designato il precedente e scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

6. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, di norma, presso la sede della Fondazione ed è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata a/r, pec, o con qualsiasi altro mezzo che fornisca adeguata certezza della provenienza e della data, con preavviso di almeno otto giorni ed indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e dell'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata anche via pec con preavviso di tre giorni.

7. Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni quattro mesi e, in ogni caso, quando lo ritenga opportuno il Presidente o lo richiedono almeno due membri del Consiglio di amministrazione.

8. Delle riunioni dovrà essere redatto verbale da inserire in apposito libro di raccolta conservato, anche su supporto informatico, a cura della struttura del Presidente.

Articolo 10

Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ha funzioni di indirizzo e supervisione.

2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:

- a) nomina i componenti del Comitato tecnico;
- b) nomina l'organismo di vigilanza previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001;
- c) delibera l'istituzione delle sedi operative secondarie sulla base dei criteri di competenza differenziata, ovvero tenuto conto delle esigenze territoriali specifiche di recupero delle tradizioni nazionali, della valorizzazione dei mestieri, del sostegno ai giovani che operano o intendono impegnarsi negli studi





- e, professionalmente, nei settori e nelle attività che determinano il successo del made in Italy nel mondo;
- d) stabilisce le procedure relative all'ammissione, cessazione e recesso dei Membri Partecipanti e Sostenitori, assume le relative delibere e stabilisce le modalità per l'assunzione dello status di Sostenitore e le relative cause di esclusione;
 - e) adotta i regolamenti in materia di modalità di reclutamento e gestione del personale e di comportamento all'interno della Fondazione, di cui agli articoli 16 e 17 del presente Statuto;
 - f) verifica periodicamente l'insorgenza di conflitti di interesse dei componenti degli organi;
 - g) vigila sull'andamento generale della Fondazione e sull'osservanza dello statuto;
 - h) esegue una verifica periodica della compatibilità delle cariche dei componenti degli organi con altre attività ed incarichi;
 - i) autorizza il Presidente a promuovere e transigere liti o resistere in giudizio;
 - j) può delegare il Direttore Generale alla deliberazione degli atti e operazioni di cui all'articolo 2, comma 3, indicando limiti e condizioni.

3. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore Generale:

- a) entro 6 mesi dall'inizio dell'operatività della Fondazione, provvede all'approvazione, sentito il Comitato tecnico, di un piano strategico pluriennale e di un piano programmatico triennale. Il piano programmatico include anche il piano dell'attività di promozione del made in Italy, corredato di specifici obiettivi, in relazione ai diversi ambiti e indicatori necessari per la valutazione dello stato di avanzamento delle attività;
- b) sentito il Comitato tecnico, entro il 30 settembre di ogni anno, approva gli aggiornamenti al piano strategico pluriennale e al piano programmatico triennale;
- c) approva il bilancio d'esercizio e il budget, corredati della relazione del Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 18;
- d) approva i regolamenti sul funzionamento della Fondazione;
- e) delibera le modifiche allo Statuto, da approvare con le modalità di cui al successivo articolo 19;
- f) approva la relazione annuale di cui all'articolo 3, comma 2, sentito il Comitato tecnico, e la invia al Ministero vigilante;
- g) approva il documento contenente il fabbisogno, le modalità di reclutamento e di gestione del personale della Fondazione;





h) adotta le delibere aventi ad oggetto le operazioni di cui all'articolo 2, comma 3, salvo che le competenze non siano state delegate al Direttore Generale ai sensi del comma 2, lett. j) del presente articolo.

Articolo 11

Comitato tecnico

1. Il Comitato tecnico è composto da un numero variabile di membri compreso tra un minimo di tre e un massimo di quindici, nominati dal Consiglio di amministrazione di cui uno indicato dal Ministero dell'istruzione e del merito ed uno indicato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Gli altri componenti sono scelti per i 2/3 tra esponenti di alta qualificazione del mondo scientifico, accademico e professionale. La restante quota, pari al numero massimo di 1/3 del totale dei componenti del Comitato tecnico, è scelta tra esponenti del mondo imprenditoriale che si siano contraddistinti per la tutela, valorizzazione e promozione del made in Italy. I Membri Partecipanti possono indirizzare al Consiglio di amministrazione proposte di designazione. Il numero dei componenti del Comitato tecnico può essere integrato in ogni tempo, fermo restando il numero massimo di membri di cui al primo periodo e la prevalenza tra essi di esponenti di alta qualificazione del mondo scientifico, accademico e professionale. I componenti del Comitato tecnico restano in carica per un periodo di tre anni a decorrere dalla propria nomina e possono essere confermati una sola volta.

2. Ogni tre anni, il Comitato tecnico elegge tra i propri membri un presidente che ne coordina i lavori. La nomina avviene a maggioranza assoluta dei membri del Comitato al momento della designazione. In caso di parità prevalgono i voti dei componenti di esposizione del mondo scientifico, accademico e professionale.

3. Il Comitato tecnico si riunisce su richiesta del Direttore Generale o di almeno due membri e comunque almeno una volta ogni quattro mesi. Le riunioni del Comitato tecnico si svolgono con le modalità di cui all'articolo 7, comma 3.

4. Delle riunioni del Comitato tecnico deve essere redatto verbale da conservare, anche su supporto informatico, a cura del presidente del Comitato.

Articolo 12

Attribuzioni del Comitato tecnico

1. Il Comitato tecnico contribuisce alla definizione degli indirizzi in materia di promozione e formazione nei settori che attengono al made in Italy.





2. Il Comitato tecnico può proporre al Consiglio di amministrazione linee di indirizzo strategico e/o operativo e può esprimere pareri non vincolanti, in particolare, in relazione:

- a) alle attività di tutela, valorizzazione e promozione del made in Italy e il piano programmatico di dette attività;
- b) alla correlazione tra le attività oggetto del presente statuto, i piani pluriennali e la relativa allocazione delle risorse;
- c) al piano strategico pluriennale e alla relazione annuale concernente i risultati dell'attività svolta dalla Fondazione di cui all'articolo 2, comma 2;
- d) alla valutazione e alla definizione delle iniziative formative.

3. Il Comitato tecnico effettua la valutazione delle attività svolte dalla Fondazione e redige, con cadenza annuale, fermo restando la progettualità di carattere triennale sottoposta all'esame del medesimo Comitato e la relativa relazione triennale, un rapporto che faccia particolare riferimento alle attività svolte e al loro impatto sul sistema del made in Italy. Il rapporto di valutazione viene trasmesso al Consiglio di amministrazione nonché ai Ministeri vigilanti e viene pubblicato in un'apposita sezione del sito della Fondazione.

Articolo 13

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Un componente effettivo e un supplente sono designati rispettivamente dal Ministero delle imprese e del made in Italy, dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente del Collegio dei revisori è il componente del Collegio designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

2. I membri effettivi e supplenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere scelti tra soggetti iscritti al registro dei revisori legali.

3. Il Collegio dei revisori svolge la propria attività ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

4. I membri del Collegio dei revisori restano in carica per tre anni e possono essere confermati per una sola volta.

5. I membri del Collegio dei revisori assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione.





Articolo 14

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è scelto tra personalità di alta qualificazione, dotate di requisiti di onorabilità e professionalità, con comprovata esperienza dirigenziale di organizzazioni e infrastrutture scientifiche multidisciplinari di larga scala o di entità giuridiche, pubbliche o private, dedicate all'attività di tutela e promozione del made in Italy.
2. La carica di Direttore Generale è incompatibile con la carica di componente di organo di indirizzo politico come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché con la funzione di membro del Parlamento europeo. Inoltre, il Direttore Generale non può svolgere incarichi esecutivi negli organi di amministrazione di imprese.
3. Il Direttore Generale è nominato, per un triennio, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Il Direttore Generale della Fondazione è responsabile dell'attuazione del piano strategico pluriennale e del piano programmatico triennale, approvati dal Consiglio di amministrazione, e svolge ogni ulteriore funzione attribuita dal presente Statuto e dai regolamenti interni. Il Direttore Generale coordina le attività delle sedi operative e riferisce al Consiglio di amministrazione in merito ai rapporti tra le medesime.
5. Il Direttore Generale adotta le delibere di cui all'articolo 2, comma 3, ove delegato dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera j).

Articolo 15

Compensi

1. Il trattamento economico dei titolari degli organi di amministrazione e di controllo è determinato in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2022, n. 143, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 16

Personale

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, all'uopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi





dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché della collaborazione di esperti, di società di consulenza, nazionali e estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.

2. In particolare, per lo svolgimento delle attività amministrative, la Fondazione può avvalersi, altresì, di personale assunto a tempo determinato o indeterminato mediante procedure di reclutamento conformi ai principi di pubblicità e trasparenza della selezione, con particolare riferimento alla valutazione del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni da coprire.

3. Il regolamento del personale, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione, dovrà garantire adeguate forme di tutela della parità di genere e del principio di non discriminazione.

Articolo 17

Principi di comportamento del personale della Fondazione

1. Entro un anno dall'approvazione dello Statuto, il Consiglio di amministrazione emana un regolamento recante la disciplina degli obblighi di riservatezza e di comportamento di quanti agiscono nell'interesse della Fondazione, improntato ai seguenti principi:

a) principio di appartenenza: tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro o di consulenza con la Fondazione e i componenti degli organi e del Comitato tecnico si impegnano ad agire al fine della realizzazione del bene comune e nell'interesse generale della promozione nei settori e nelle attività che determinano il successo del made in Italy nel mondo;

b) principio di trasparenza: tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro o di consulenza con la Fondazione, i componenti degli organi e del Comitato tecnico comunicano tempestivamente alla Fondazione qualsiasi situazione di conflitto di interesse e indebito vantaggio personale derivante da progetti, azioni o iniziative della Fondazione nella quale sono a qualsiasi titolo coinvolti;

c) principio di responsabilità: tutti coloro che hanno rapporti di lavoro o di consulenza con la Fondazione, i componenti degli organi e del Comitato tecnico rispondono della correttezza e della efficacia delle attività svolte e rendono conto dei risultati conseguiti sottoponendo le attività a processi di valutazione misurabile;

d) principio di riservatezza: tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro o di consulenza con la Fondazione, i componenti degli organi e del Comitato tecnico sono tenuti a mantenere la riservatezza in ordine a tutte le informazioni e i risultati generati o in ogni modo connessi alle attività di ricerca e sviluppo della Fondazione, come disposto dal





Regolamento generale sulla protezione dei dati (2016/679), ad esclusione dell'utilizzo in pubblicazioni scientifiche autorizzate dal Direttore Generale della Fondazione e di cui il Consiglio di amministrazione viene regolarmente informato.

Articolo 18

Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di gestione

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Consiglio di amministrazione approva, su proposta del Direttore Generale, il budget per l'esercizio successivo, corredato della relazione del Collegio dei revisori. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Consiglio di amministrazione approva, su proposta del Direttore Generale, il bilancio di esercizio, corredato della relazione del Collegio dei revisori. Per la redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, si applicano, ove compatibili, le disposizioni del Codice civile in tema di società di capitali. Al bilancio di esercizio è allegata una relazione sulla gestione.
3. Il bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza, in modo da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il risultato economico di esercizio.
4. Il budget e il bilancio di esercizio, entro 15 giorni dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione, sono trasmessi alle amministrazioni vigilanti, le quali potranno formulare motivati rilievi. Il Ministero vigilante, nell'esercizio delle funzioni attribuite e a salvaguardia del principio della sana e prudente gestione della Fondazione, può in qualsiasi momento presentare richieste o richiedere integrazioni alla Fondazione in merito a quanto previsto in sede di bilancio previsionale o di bilancio di esercizio.
5. Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve, sono impiegati unicamente per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente.

Articolo 19

Modifiche statutarie

1. Le delibere di modifica dello Statuto, assunte ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), sono approvate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'istruzione del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Non sono modificabili gli scopi della Fondazione.





Articolo 20

Responsabilità verso i terzi

1. La Fondazione agisce esclusivamente in nome proprio ed è esclusa la facoltà di rappresentare i singoli Membri Fondatori e Membri Partecipanti nei rapporti con i terzi e di assumere obbligazioni per loro conto. A nessuno dei Membri Fondatori e Membri Partecipanti è data la facoltà di rappresentare la Fondazione nei suoi rapporti con i terzi e di assumere obbligazioni per suo conto.
2. Per le obbligazioni assunte in nome della Fondazione da coloro che ne hanno la rappresentanza in base alle disposizioni dello Statuto, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul patrimonio della Fondazione.

Articolo 21

Estinzione

1. L'estinzione della Fondazione è regolata dalle norme del Codice civile.
2. In caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto allo Stato.

Articolo 22

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del codice civile in tema di fondazioni e le altre disposizioni di legge in materia.

